

Provincia di Biella

Rinnovo con variante di concessione di derivazione d'acqua ad uso Produzione Beni e Servizi, mediante 3 pozzi in Comune di PRAY, assentita alla ditta TRABALDO TOGNA S.p.A. con D.D. n° 101 del 28.01.2020. PRAT. PRAY3.

Estratto della Determinazione Dirigenziale n. 101 del 28.01.2020

(omissis)

IL DIRIGENTE

dell'Area Tutela e Valorizzazione Ambientale

(omissis)

DETERMINA

di identificare come Concessionario la Società "Trabaldo Togna S.p.A.", (C.F. 10122260150), con sede legale in Via Bartolomeo Sella n. 5 - PRAY - 13867 (BI);

di approvare il disciplinare sostitutivo di concessione redatto ai sensi dell'art. 20 del Regolamento (come definito in premessa) e sottoscritto il 20.12.2019 dal Sig. Luca TRABALDO TOGNA (omissis), legale rappresentante del Concessionario.

Il disciplinare costituisce parte integrante della presente determinazione ed è conservato agli Atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella. Il nuovo disciplinare sostituisce integralmente il precedente disciplinare n. 1.532 di rep. approvato con la D.D. n. 3.619 del 21.09.2005;

di assentire, ai sensi dell'art. 30 del Regolamento Regionale 10/R/2003, il rinnovo con variante non sostanziale della concessione, identificata come pratica provinciale PRAY3 (codice utenza regionale C.U.R. BI10237).

La concessione permette di derivare 2,5 l/s massimi ed un volume massimo annuo di m³ 50.000 - cui corrisponde una portata media annua di 1,5 l/s d'acqua pubblica, mediante n° 3 pozzi da acquifero superficiale, facenti parte del Corpo idrico GWB-CRN - CRI cristallino indifferenziato nord, in Comune di Pray, ad uso prevalente "Produzione di Beni e Servizi" e marginalmente ad uso "Civile" (antincendio), ed è vincolata all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare, previa continuazione del pagamento anticipato del corrispondente canone dovuto alla Regione Piemonte;

di richiamare l'art. 9 del disciplinare, che stabilisce in 15 anni la durata della concessione, a partire dal 21.09.2020, giorno successivo alla data di termine di validità del precedente provvedimento concessorio (omissis).

Il Dirigente Responsabile

Dr. Graziano STEVANIN

Estratto Disciplinare di concessione n. 3.044 di Rep. del 20 dicembre 2019

Art. 7 – RISERVE E GARANZIE DA OSSERVARSI

Il Concessionario terrà sollevata e indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione.

Il Concessionario assume inoltre tutte le spese dipendenti dalla concessione, oltre a quelle indicate all'articolo 12.

Art. 8 - VIGILANZA

Con osservanza delle vigenti disposizioni di Legge, il Concessionario si impegna ad agevolare tutte le verifiche e le ispezioni che l'Autorità concedente o altri Enti incaricati del controllo intendano effettuare in qualunque tempo sulla derivazione concessa.

Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la stessa ritenesse necessari per il monitoraggio della falda (omissis).

Art. 13 - RICHIAMO A LEGGI E REGOLAMENTI

Oltre alle condizioni contenute nel presente disciplinare, il Concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni vigenti ed in particolare delle norme nazionali e regionali concernenti le concessioni di derivazione di acqua pubblica, la tutela dell'ambiente, l'industria, l'igiene e la sicurezza pubblica. (Omissis).

Il Responsabile del Procedimento

Dr. Marco Pozzato